

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

Oggetto: **Settore FALQ – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Individuazione delle zone delimitate e adozione delle misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Revoca del D.D. AMAP n. 200 del 28 luglio 2023 - Anno 2024**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTE la Delibera CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e le Delibere CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023 e n. 33 del 20.07.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione della posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” al dott. Andrea Bordoni;

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l’incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022;

DECRETA

1. Di revocare il D.D. AMAP - PF SFA n. 200 del 28 luglio 2023 recante Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche, sostituendolo con il presente atto;
2. Di dichiarare zone delimitate per la presenza di *A. glabripennis* le superfici del territorio della Regione Marche individuate negli allegati 1, 2, 3 e 4, riunite in un quadro generale nell'allegato 5 del presente decreto e visualizzabili sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, costituite dalle zone rispettivamente delle province di Ancona, Macerata e Fermo in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e dalle zone circostanti per un raggio di 2 km;
3. Di stabilire che per gli allegati 1 e 2, ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata sottoposta a misure di contenimento e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
4. Di stabilire che per gli allegati 3 e 4 ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata sottoposta a misure di eradicazione e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
5. Di dichiarare:
 - a) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Ancona indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Senigallia, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
 - b) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 2 e ricadente nei dei comuni di Belmonte



Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla D'ete, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ponzano Di Fermo, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;

- c) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio delle province di Macerata e Fermo indicata in allegato 3 e ricadente nei comuni di Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Montecosaro;
 - d) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Macerata indicata in allegato 4 e ricadente nel comune di Tolentino e Urbisaglia.
6. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue l'eradicazione le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 (recante per oggetto "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca della D.D.Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015.");
 - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante specificate (piante appartenenti ai generi *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. e *Ulmus* spp.) presenti entro il raggio di metri 100 da ciascuna pianta infestata (settore attivo definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015), salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 (recante per oggetto: "D.Lgs. 214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa. Anno 2017") e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
 - e) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - f) divieto di trasporto di legname infestato (per come definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;
 - g) divieto di trasporto di legname specificato (per come definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), originario di zone delimitate o introdotto in esse, escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
7. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue il contenimento le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;



- b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;
 - c) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
 - d) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - e) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015
 - f) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse, escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
8. di applicare all'interno delle zone cuscinetto (indipendentemente dalla tipologia di area infestata in esse contenuta) le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017
 - c) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
 - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 6 lettere da a) a g);
9. di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti segnalate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 6 lettere da a) a g);
10. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito www.amap.marche.it;
11. di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.



Fatte salve diverse disposizioni, le misure di abbattimento, trasporto e cippatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si applica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19/04/2023;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Regolamento di esecuzione UE 2019/2072;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702;
- Decisione di Esecuzione UE 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- D.D. ASSAM n. 601/DET del 20.08.2013;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017;
- D.D. ASSAM n. 166 del 14.06.2022;
- D.D. AMAP P.F. SFA n. 200 del 28.07.2023

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L. R. n. 11 del 16.01.1995.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.



La vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali rientra tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale elencate nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (D.Lgs.).

La specie *A. glabripennis*, comunemente denominata tarlo asiatico del fusto, è tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione inclusi nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Inoltre il citato organismo nocivo è riportato nella lista degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 ed ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/2031 (articolo 27) è prevista, in caso di conferma della sua presenza in un delimitato territorio dell'UE, l'adozione di un piano di azione recante misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo rinvenuto. Le misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contrasto alla diffusione di *A. glabripennis* nell'UE devono essere conformi alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky).

Nel mese di agosto 2013 il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Marche (SFR) ha riscontrato la presenza di vegetali infestati da *A. glabripennis* nel comune di Grottazzolina (FM), con la presenza di adulti del medesimo organismo nocivo. Il Servizio ha provveduto, con D.D.ASSAM n. 601/DET del 20.08.2013, alla definizione di un'area delimitata per la presenza dell'organismo nocivo e alla disposizione di misure fitosanitarie conformi a quelle adottate dalle Regioni italiane in cui era già stata segnalata la presenza di *A. glabripennis*.

Successivamente la Regione Marche, con D.G.R. n. 1730 del 27.12.2013, ha approvato il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche. La medesima deliberazione ha adottato misure fitosanitarie per l'eradicazione di *A. glabripennis* dal territorio marchigiano e ha previsto che il SFR possa disporre misure diverse da quelle indicate nel piano d'azione, anche alla luce di eventuali nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.

Negli anni successivi il SFR ha modificato le misure fitosanitarie previste dal piano di azione adeguandole alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015, mediante adozione del decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015, in cui ha stabilito le modalità per l'abbattimento di piante infestate da *A. glabripennis* e di piante specificate presenti nelle immediate vicinanze (settore attivo), nonché le modalità per il trasporto e il trattamento del legname infestato oggetto di misura fitosanitaria di cippatura e del legname specificato. Il richiamato decreto, inoltre, ha introdotto uno specifico elenco di definizioni cui fare riferimento nell'esecuzione delle misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione di *A. glabripennis*. Il SFR inoltre, con decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017, ha stabilito procedure fitosanitarie per lo spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa.

Sulla base degli esiti delle attività di sorveglianza territoriale il SFR ha più volte nel corso degli anni individuato con propri atti le porzioni di territorio marchigiano interessate dalla presenza di *A. glabripennis*, denominate zone delimitate (costituite dall'insieme delle zone infestate e delle zone cuscinetto). A partire dal primo ritrovamento dell'organismo nocivo nel 2013, lo stato fitosanitario dei luoghi è stato progressivamente modificato con l'istituzione di zone delimitate nelle province di Fermo, Ancona e Macerata. Da ultimo a luglio 2023, a seguito dei monitoraggi territoriali e delle attività di sorveglianza, sono state modificate le zone delimitate per *A. glabripennis* con D.D. AMAP- PF SFA n. 200 del 28 luglio 2023. Con il suddetto atto sono individuate due aree delimitate che racchiudono zone infestate in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* e cinque aree delimitate in cui si attuano misure per l'eradicazione.

Nonostante l'esecuzione delle misure di abbattimento e distruzione nelle aree delimitate, le attività di monitoraggio e sorveglianza sul territorio hanno evidenziato sia la presenza di nuove piante infestate in aree precedentemente indenni sia la presenza di ulteriori piante infestate all'interno delle aree già delimitate con atto amministrativo.



Con la finalità di adeguare la conoscenza fitosanitaria del territorio marchigiano alle risultanze delle ultime indagini territoriali (31/12/2023), con il presente atto, per ciascuna delle due finalità (contenimento ed eradicazione), vengono individuate e riportate negli allegati le corrispondenti aree infestate ed elencate le specifiche misure fitosanitarie adottate. Inoltre, sono individuate e riportate negli allegati le zone cuscinetto di Km 2 di raggio attorno a ciascuna area infestata e stabilite le misure fitosanitarie da attuare in tutte le zone cuscinetto indipendentemente dal tipo di area infestata racchiusa. Infine, sono stabilite le misure fitosanitarie da attuare nelle aree libere dalla presenza dell'organismo nocivo.

Tutte le azioni di delimitazione e di applicazione di misure fitosanitarie contenute nel presente atto sono adottate in conformità alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 ed alle disposizioni attuative regionali (Piano d'azione regionale predisposto con D.G.R.M n.1730 del 27.12.2013 e atti del SFR) non in contrasto con la citata decisione.

Si specifica che per una maggiore corrispondenza tra esito dei monitoraggi e rappresentazione cartografica dei rilievi positivi riscontrati, le aree infestate in cui si persegue la finalità dell'eradicazione sono rappresentate dall'insieme delle superfici circolari con raggio di 100 m circostanti ciascuna pianta riscontrata infestata. In caso di intersezione le circonferenze confluiscono in un'unica superficie. Le aree infestate in cui si persegue la finalità del contenimento sono rappresentate da un'unica superficie che racchiude la poligonale esterna che comprende tutte le piante riscontrate infestate in tale area.

Si evidenzia infine la necessità revocare il D.D. AMAP - PF SFA n.200 del 28 luglio 2024 recante Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche, sostituendolo con il presente atto.

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

1. Di revocare il D.D. AMAP - PF SFA n. 200 del 28 luglio 2023 recante Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche, sostituendolo con il presente atto;
2. Di dichiarare zone delimitate per la presenza di *A. glabripennis* le superfici del territorio della Regione Marche individuate negli allegati 1, 2, 3 e 4, riunite in un quadro generale nell'allegato 5 del presente decreto e visualizzabili sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, costituite dalle zone rispettivamente delle province di Ancona, Macerata e Fermo in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e dalle zone circostanti per un raggio di 2 km;
3. Di stabilire che per gli allegati 1 e 2, ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata sottoposta a misure di contenimento e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
4. Di stabilire che per gli allegati 3 e 4 ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata sottoposta a misure di eradicazione e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
5. Di dichiarare:
 - a) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Ancona indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Senigallia, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
 - b) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 2 e ricadente nei dei comuni di Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla D'ete, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ponzano Di Fermo, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;



- c) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio delle province di Macerata e Fermo indicata in allegato 3 e ricadente nei comuni di Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Montecosaro;
 - d) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Macerata indicata in allegato 4 e ricadente nel comune di Tolentino e Urbisaglia.
6. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue l'eradicazione le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 (recante per oggetto "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca della D.D.Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015.");
 - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante specificate (piante appartenenti ai generi *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. e *Ulmus* spp.) presenti entro il raggio di metri 100 da ciascuna pianta infestata (settore attivo definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015), salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 (recante per oggetto: "D.Lgs. 214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa. Anno 2017") e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
 - e) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - f) divieto di trasporto di legname infestato (per come definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;
 - g) divieto di trasporto di legname specificato (per come definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), originario di zone delimitate o introdotto in esse, escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
7. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue il contenimento le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;



- c) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
 - d) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - e) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015
 - f) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse, escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
8. di applicare all'interno delle zone cuscinetto (indipendentemente dalla tipologia di area infestata in esse contenuta) le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017
 - c) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
 - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 6 lettere da a) a g);
9. di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti segnalate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 6 lettere da a) a g);
10. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito www.amap.marche.it;
11. di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(Dott. Sandro Nardi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“n. 5 allegati”

